



LAVORO A TEMPO PARZIALE RIPROPORZIONAMENTO DEI PERMESSI LEGGE 104/1992

In considerazione degli ultimi orientamenti giurisprudenziali intervenuti in tema di fruizione, in presenza di lavoro *part-time*, dei giorni di permesso di cui all'art. 33, commi 3 e 6, della Legge n. 104/1992, l'INPS con la circolare n. 45 del 19/3/2021 ha precisato il meccanismo di riproporzionamento utile a determinare gli stessi permessi spettanti.

In caso di *part-time* di tipo orizzontale rimangono valide le disposizioni fornite in precedenza dall'INPS e pertanto, i tre giorni di permesso non andranno riproporzionati in quanto la commisurazione dei giorni di permesso alla ridotta durata dell'attività lavorativa è insita nella dinamica del rapporto medesimo.

Con riferimento ai rapporti di lavoro *part-time* di tipo verticale e di tipo misto con prestazione di lavoro fino al 50% del numero delle giornate lavorative rispetto all'articolazione ordinaria, è confermata la formula di calcolo da applicare, ai fini del riproporzionamento dei 3 giorni di permesso mensile, per come segue:

orario medio settimanale teoricamente eseguibile dalla/dal Lavoratrice/Lavoratore *part-time*

orario medio settimanale teoricamente eseguibile a tempo pieno

Il risultato del rapporto di cui sopra andrà moltiplicato per 3 (giorni di permesso teorici) e il risultato finale andrà poi arrotondato all'unità inferiore o a quella superiore a seconda che la frazione sia fino allo 0,50 o superiore.

Esempio 1 - Lavoratore in part-time con orario medio settimanale pari a 18 ore presso Azienda che applica un orario di lavoro settimanale a tempo pieno pari a 38 ore. Applicando la formula di cui sopra, il calcolo sarà il seguente: $(18/38) \times 3 = 1,42$ che arrotondato all'unità inferiore, in quanto frazione inferiore allo 0,50, dà diritto a 1 gg. di permesso mensile.

Esempio 2 - Lavoratore in part-time con orario medio settimanale pari a 22 ore presso Azienda che applica un orario di lavoro settimanale a tempo pieno pari a 40 ore. Applicando la predetta formula il calcolo sarà il seguente: $(22/40) \times 3 = 1,65$ che arrotondato all'unità superiore, in quanto frazione superiore allo 0,50, dà diritto a 2 gg. di permesso mensili.

L'INPS ha inoltre precisato che il riproporzionamento va effettuato solo nei casi di *part-time* di tipo verticale e di tipo misto con attività lavorativa limitata ad alcuni giorni del mese. Il riproporzionamento dei tre giorni, infatti, non andrà effettuato per i mesi in cui, nell'ambito del rapporto di lavoro *part-time*, sia previsto lo svolgimento di attività lavorativa a tempo pieno.

Infine, per quanto riguarda il rapporto di lavoro svolto in regime di *part-time*, con percentuale a partire dal 51% della complessiva prestazione lavorativa a tempo pieno, verranno sempre riconosciuti interamente i tre giorni di permesso mensile.



Sui nostri siti,



è possibile consultare il testo integrale della circolare INPS n.45 del 19 marzo 2021.



Ricordiamo che tutti i numeri del notiziario sono disponibili sui nostri siti dove potrai sempre trovare anche tutti gli aggiornamenti e le notizie in tempo reale.

www.unisin.it

